

IVA

Gli aspetti procedurali del commercio elettronico

di Leonardo Pietrobon

La consegna della merce o la fruizione dei servizi **acquistati on line** rappresenta l'epilogo di un processo che parte da lontano sotto il profilo organizzativo e procedurale.

Infatti, **un'operazione di commercio elettronico nasce con lo "scambio" di tutta una serie di informazioni** tra il soggetto venditore/prestatore e il soggetto acquirente/committente. In particolare, l'iter del commercio elettronico potrebbe essere così sintetizzato:

1. la messa a disposizione delle **informazioni generali obbligatorie** da parte del fornitore (venditore/prestatore), ossia la fornitura agli utenti delle informazioni legate alle **condizioni/clausole generali di vendita**, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal **Lgs. 70/2003**, nonché l'indicazione degli **obblighi** di cui al **Codice del Consumo**, come modificato dal **D.Lgs. 21/2014**;
2. la **compilazione da parte dell'utente dell'ordine di acquisto**, con la scelta del prodotto, delle condizioni di pagamento, dell'indirizzo di recapito fisico della merce o del luogo di fruizione del servizio;
3. **l'inoltro dell'ordine** da parte del fornitore ai fini della spedizione, con invio della **ricevuta di avvenuta spedizione**.

Con riferimento alla messa a disposizione delle **informazioni generali obbligatorie**, di cui al **D.Lgs. 70/2003** (punto n. 1 dell'elencazione precedente), si ricorda che le stesse risultano **applicabili esclusivamente nei rapporti contrattuali B2B** (*business to business* - rapporti tra soggetti economici) e **B2C** (*business to consumer*), con la conseguente **esclusione** dei rapporti di commercio elettronico **C2C** (*consumer to consumer*).

In particolare, secondo quanto stabilito dall'[**articolo 7 D.Lgs. 70/2003**](#), le informazioni che devono essere fornite riguardano a titolo esemplificativo:

1. **Il nome, la denominazione o la ragione sociale**;
2. il **domicilio o la sede legale**;
3. gli **estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore** e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso **l'indirizzo di posta elettronica**;
4. il **numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA**, o al registro delle imprese;
5. gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente **autorità di vigilanza** qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
6. l'eventuale **ordine professionale** o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia

- iscritto e il numero di iscrizione;
7. il **titolo professionale** e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
 8. il **riferimento alle norme professionali** e agli eventuali codici di condotta vigente nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
 9. il **numero della partita Iva** o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
 10. l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei **prezzi e delle tariffe** dei diversi servizi della società dell'informazione fornita, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
 11. l'indicazione delle **attività consentite al consumatore** e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

Sempre secondo quanto stabilito dal **D.Lgs. 70/2003, e, in particolare dall'articolo 21**, nei casi in cui manchino o siano incomplete le informazioni di cui sopra, e sempre che l'omissione o l'incompleta indicazione non costituisca reato, il fornitore è punito con una **sanzione amministrativa pecuniaria** da un minimo di **€ 103 ad un massimo di € 10.000**; sanzione che raddoppiata nei casi di particolare gravità o di recidiva nella commissione della medesima violazione.

Come accennato, oltre al rispetto delle condizioni di cui al **D.Lgs. 70/2003**, nel caso in cui "l'utente" sia un consumatore, come definito dal Codice del Consumo, l'**articolo 51 D.Lgs. 206/2005** (c.d. **Codice del Consumo**) prevede l'obbligo per il fornitore/prestatore di fornire o di mettere a disposizione del consumatore medesimo, in modo appropriato al mezzo di comunicazione utilizzato, gli obblighi informativi previsti per i **contratti a distanza** e per quelli negoziati fuori dai locali commerciali; informazioni contenute nell'**articolo 49, comma 1, lett. da a) a v), D.Lgs. 206/2005**.

Si segnala, tuttavia, che alcune delle informazioni obbligatorie previste dal **D.Lgs. 206/2005** si sovrappongono a quelle previste dal sopra citato **D.Lgs. n. 70/2003**. In particolare, secondo quanto previsto dal citato **articolo 49 D.Lgs. 206/2005** devono essere fornite informazioni riguardanti:

1. **l'identità del fornitore;**
2. **l'indirizzo geografico dove il fornitore** è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il fornitore e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;
3. le **caratteristiche essenziali del bene o del servizio;**
4. il **prezzo del bene o del servizio**, comprese tutte le tasse o le imposte;
5. le **spese di consegna;**
6. le **modalità del pagamento**, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di **esecuzione del contratto**;
7. l'esistenza del **diritto di recesso** o di **esclusione** dello stesso;

8. le **modalità e tempi di restituzione** o di **ritiro** del bene in caso di esercizio del **diritto di recesso**;
9. il **costo** dell'utilizzo della tecnica di **comunicazione a distanza**, quando diverso dalla tariffa di base;
10. la durata della **validità dell'offerta** e del prezzo;
11. la **durata minima del contratto** in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

Ciò che muta è, invece, il **regime sanzionatorio**: l'autorità preposta a vigilare su tali adempimenti, ovvero **l'AGCM (Autorità Garante Concorrenza e Mercato)**, può infatti irrogare, nel caso di violazioni o omissione, una sanzione amministrativa pecuniera da un minimo di € **2.000,00 ad un massimo di € 5.000.000,00, ex [articolo 66 D.Lgs. 206/2005](#)**.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DOGANALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)